



COMUNE DI BOVALINO

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81000710806

Prot. n. 8323

Li, 13 luglio 2017

ORDINANZA N. 12 DEL 13 LUGLIO 2017

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA - MANUTENZIONE TERRENI PRIVATI CON PRESENZA DI RIFIUTI, STERPAGLIE, CESPUGLI, ROVI, RAMAGLIE ED ERBE SELVATICHE, SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 18 del 22/09/2016 emessa a salvaguardia della pubblica incolumità e rivolta a tutti i proprietari per la manutenzione dei terreni e delle aree libere sul territorio comunale;

Considerato che a seguito di verifiche degli organi competenti, risulta che non tutti i proprietari possessori, usufruttuari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere ubicate sul territorio comunale provvedono ad un'adeguata manutenzione del verde e dei propri fondi;

Considerato che

- le aree incolte sia all'interno che all'esterno del centro urbano, in stato di abbandono, possono determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- la presenza di rifiuti di vario genere produce la proliferazione di animali indesiderati ed in particolare di topi, ratti, serpi ed insetti nocivi;
- la situazione facilita la propagazione di incendi nella stagione calda in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con gravi conseguenze per l'incolumità pubblica;
- nell'ambito del territorio comunale devono essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere potenzialmente lesive per il pubblico decoro;

Rilevato che l'incuria dei terreni ha ripercussioni anche sulle condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti sul territorio comunale.

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di una specifica ordinanza sindacale con la quale obbligare i proprietari e i detentori a qualunque titolo delle aree libere (giardini, cortili, ecc.) ubicati sul territorio comunale ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute e la pubblica incolumità;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;

Visto l'art. 255 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 13 e 14 legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto quanto disposto da T.U. 18 agosto 2000 n. 267 per i poteri attribuiti al Sindaco in materia sanitaria;

Visto il Codice della strada approvato con d.Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Vista la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni,

ORDINA

a modifica ed integrazione della precedente ordinanza n. 18/2016; per evitare rischi di incendio, pericolo per l'incolumità pubblica e dei beni territorialmente esistenti nonché problemi alla circolazione stradale, quanto segue:

- ai proprietari e detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere, aree agricole non coltivate, ubicate sul territorio comunale confinanti e/o non confinanti con siti pubblici, **di procedere**, a propria cura e spese agli interventi di pulizia quali: taglio dell'erba e della vegetazione, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili e i relativi muri di cinta.

AVVISA che

- per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m;
- Per gli inadempimenti che comportano ostacolo per la viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 (art 29 C.d.S.);

INVITA

comunque la Cittadinanza a provvedere ai predetti interventi di pulizia per eliminare quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute sarà facoltà di questo Comune a provvedere d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, oltre l'applicazione delle suddette sanzioni.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia valida dalla data di adozione fino a disposizione di revoca;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente nonché mediante affissioni su tutto il territorio comunale;
- che sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Bovalino, al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino e al Comando di Polizia Municipale anche per le funzioni di controllo, di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2017



IL SINDACO
Avv. Vincenzo Maesano
V. Maesano